



Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 09 DELL' 25 MAGGIO 2021 IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI SINDACO

.....OMISSIS.....

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Alia, ai responsabili di cantieri edili e stradali, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche:

Art. 1

1. È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o infiammabile.
2. Nel periodo compreso **dal 15 giugno al 15 ottobre**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
 - lasciare ammassati rifiuti o residui erbacei;
 - dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati od insistenti;
 - far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
 - usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
 - usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
 - far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
 - depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosive o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
 - impedire o intralciare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi.



Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

Art. 2

1. Nel periodo **dal 15 giugno al 14 luglio e dal 16 settembre al 15 ottobre** sono consentite, ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, alle seguenti sottonotate condizioni:
 - che la giornata non sia particolarmente ventosa e soprattutto, nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco), di eccessiva calura;
 - che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione, ivi comprese le stoppie, ed arato e/o messo a nudo per almeno un raggio di metri 10;
 - che la combustione controllata dei residui provenienti dalla coltivazione agricola e delle sterpaglie, nelle quantità giornaliere sopra previste, sia effettuata al mattino nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00;
 - che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
 - che il fuoco sia costantemente vigilato da parte degli interessati, dall'accensione alla fase di spegnimento, fino alla completa estinzione dei focolai e/o delle braci residue e sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
 - è vietata, all'interno di uno stesso fondo, l'accensione contemporanea di più fuochi da parte dello stesso produttore o conduttore agricolo;
 - è altresì vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati e descritti nella presente ordinanza.

È comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo di massima pericolosità individuato dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno.

Art. 3

1. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, come pure i responsabili di cantieri edili e stradali o di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali, **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; nel particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami che si protendono sul ciglio stradale ed effettuare appositi viali parafuoco, con allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti, lasciando una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10,00 per essere distrutti con le cautele e modalità di cui al precedente art. 2.
2. Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:
 - i singoli cumuli derivanti da operazioni di raccolta dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione e distanziati tra loro non meno di mt. 6,00;
 - il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10,00 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile;
 - il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
 - nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;



Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

-i detentori di cascini, fienili, ricoveri stalle e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno mt. 10,00.

Art. 4

1. Chiunque avvisti un incendio, sia a margine della strada che all'interno di un'area vegetazionale, o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo, è obbligato a darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni, fornendo tutte le indicazioni per consentire l'individuazione del luogo:
 - ai **Vigili del Fuoco** mediante numero verde **115**;
 - al **Corpo Forestale Regionale** mediante numero verde **1515**;
 - al **Dipartimento regionale di Protezione Civile** mediante numero verde **800 40 40 40**;
 - al **Comando Provinciale dei Carabinieri** mediante numero verde **112**;
 - alla **Stazione Locale dei Carabinieri** mediante numero **091 8214111**;
 - alla **Polizia Municipale** di Alia mediante numero **091 8219970**;

Art. 5

1. La violazione alle norme di cui al presente provvedimento - fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno - saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - per i trasgressori di cui all'art. 3 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con l'art. 16 della legge n. 3/2003 e s.m.i.;
 - nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
 - per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3° della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo;
 - in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio e per le violazioni di cui agli artt. 1 e 2, si applica nel periodo di cautela per il rischio incendio boschivo 15 giugno-15 ottobre, la sanzione amministrativa minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità di quanto previsto dall'art. 10 comma 6° della legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i..
2. La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.